



**Comune di Montefiascone**

***REGOLAMENTO COMUNALE***  
***PER LA***  
***GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***

**Montefiascone, 24 febbraio 2014**

## **Indice**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto e contenuti del regolamento
- Art. 2 – Finalità e campo di applicazione del regolamento
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Classificazioni e riferimenti normativi
- Art. 5 – Aspetti generali

### **TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

#### **CAPO I**

#### **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI**

- Art. 6 – Disposizioni e riferimenti
- Art. 7 – Modalità e frequenze dello svolgimento dei servizi di raccolta differenziata
- Art. 8 – Centri comunali di raccolta
- Art. 9 – Compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde
- Art. 10 – Raccolta domiciliare “a chiamata”
- Art. 11 – Servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

#### **CAPO II**

#### **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

- Art. 12 – Organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani
- Art. 13 – Pesatura dei rifiuti
- Art. 14 – Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 15 – Spazzamento delle strade e raccolta dei rifiuti abbandonati
- Art. 16 – Lavaggio delle strade
- Art. 17 – Rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione di aree verdi.
- Art. 18 – Rifiuti cimiteriali assimilati agli urbani
- Art. 19 – Aree occupate da mercati o fiere
- Art. 20 – Aree occupate da esercizi pubblici ed attività commerciali
- Art. 21 - Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche
- Art. 22 - Aree pubbliche occupate da cantieri
- Art. 23 – Carico/scarico di merci e materiali e affissione/defissione di manifesti
- Art. 24 – Deiezioni canine

### **CAPO III**

#### **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI**

Art. 25 – Norme per l'assimilazione ai rifiuti urbani di alcune categorie di rifiuti speciali

Art. 26 – Criteri qualitativi di assimilazione

Art. 27 – Criteri quantitativi di assimilazione

Art. 28 – Raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

### **TITOLO III**

#### **GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO**

Art. 29 – Disposizioni e riferimenti

Art. 30 – Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

### **TITOLO IV**

#### **GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI**

Art. 31 – Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)

Art. 32 – Rifiuti Sanitari

Art. 33 – Siringhe abbandonate

Art. 34 – Carogne di animali

Art. 35 – Veicoli a motore, rimorchi e simili

Art. 36 – Pneumatici fuori uso

Art. 37 - Rifiuti abbandonati

Art. 38 - Raccolta e trasporto di rifiuti in cemento amianto

Art. 39 - Raccolta di liquami e fanghi biologici

Art. 40 - Sgombero della neve

Art. 41 - Spurgo caditoie e pozzetti stradali

Art. 42 – Abiti usati

### **TITOLO V**

#### **AZIONI FINALIZZATE ALLA INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE**

Art. 43 – Informazione, comunicazione e partecipazione

Art. 44 – Accesso alle informazioni

### **TITOLO VI**

## **CONTROLLI E SANZIONI**

Art. 45 – Soggetti addetti

Art. 46 – Sanzioni

Art. 47 - Divieti e sanzioni

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 48 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Art. 49 - Proprietà del rifiuto

Art. 50 - Osservanza di altre disposizioni

Art. 51 – Entrata in vigore

Art. 52 - Variazioni non sostanziali alle presenti norme

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 – Oggetto e contenuti del regolamento**

1. Il presente regolamento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina e definisce, in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità nonché delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità di organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) dello stesso Decreto e s.m.i.;
- h) le modalità di accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti nel territorio comunale;
- i) controllo e sanzioni.

#### **Art. 2 – Finalità e campo di applicazione del regolamento**

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie;

- b) deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
  - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
  - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
  - e) devono essere promosse iniziative e sistemi tendenti a ridurre e a riciclare i rifiuti, o a riutilizzare e recuperare da essi materiali ed energia.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario, nazionale e regionale, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
3. Per conseguire le finalità e gli obiettivi del presente regolamento, il Comune adotta ogni opportuna azione avvalendosi anche di contratti, accordi di programma o protocolli d'intesa con altri soggetti pubblici o privati. Pertanto sono incentivati ed agevolati, anche nel quadro del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., gli interventi per prevenire la formazione dei rifiuti e conseguire la loro riduzione o il loro riciclaggio o recupero.
4. Il presente regolamento si applica, nel rispetto delle norme sovraordinate, alla gestione dei rifiuti prodotti nel territorio del Comune di Montefiascone, coordinando i servizi alle disposizioni previste della parte IV Titolo I, Capo III, del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.

### **Art. 3 – Definizioni**

**1.** Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni in base ai D.L. nn. 1, 2 e 5 del 2012, modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 152/2006.– Parte IV Titolo I.

Ai fini della Parte IV Titolo I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;
- c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

- d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- g): "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
  - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
  - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

- s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D. Lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia nè il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci alle seguenti condizioni:
- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
  - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso,



allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

ff) "digestato di qualità": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 152/2006;

hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);

ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina

dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. 1-ter) del presente decreto;

oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti.

All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184 bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184 bis comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

#### **Art. 4 – Classificazioni e riferimenti normativi**

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, in base ai criteri di cui all'articolo 184 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e, quindi, dai criteri di assimilazione, i rifiuti, le sostanze ed i materiali elencati all'articolo 185 e di cui all'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### **Art. 5 – Aspetti generali**

1. Al fine di garantire le migliori condizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, i progetti dei piani attuativi ed i progetti per i titoli abilitativi edilizi, sia di iniziativa pubblica che privata, devono

indicare nelle planimetrie di progetto le aree destinate al posizionamento dei contenitori adibiti alle diverse modalità di raccolta. Particolare attenzione va posta all'individuazione di tali aree nei progetti relativi alla realizzazione di edifici residenziali plurifamiliari, "grandi condomini", in modo da limitarne la visibilità dalla pubblica via e garantire il decoro urbano.

Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., svolgendo attraverso il Gestore, secondo le modalità stabilite nel Contratto di Servizio e nei relativi allegati tecnici, i seguenti servizi:

- a) la gestione dei rifiuti urbani e degli speciali assimilati, come individuati dalle vigenti disposizioni, sia in forma indifferenziata sia in modo differenziato, privilegiando il riciclo dei materiali e, in subordine, il recupero energetico. La gestione è da intendersi nelle sue varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento;
- b) le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e aree pubbliche o strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico, comprese le aree calpestabili all'interno delle aree verdi;
- c) la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle aree pubbliche, entro i confini stradali o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico, o sulle rive lacustri e dei corsi d'acqua;
- d) altri servizi funzionalmente connessi a quelli sopra indicati, previsti dal Comune attraverso il Piano Finanziario e dal Contratto di Servizio.

## **TITOLO II**

### **GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

#### **CAPO I**

#### **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI**

##### **Art. 6 – Disposizioni e riferimenti**

1. E' istituita la raccolta differenziata dei rifiuti con l'obiettivo di raggiungere i quantitativi percentuali minimi prescritti di cui al D.D.L. collegato alla LEGGE DI STABILITA' 2014 – Art.18.
2. I rifiuti urbani per i quali è istituito uno specifico servizio di raccolta differenziata sono:

- a) carta ed imballaggi in cartone;
- b) imballaggi in vetro, alluminio, plastica, banda stagnata, acciaio, ;
- c) frazione organica umida (F.O.U.);
- d) potature e sfalci;
- e) rifiuti da beni durevoli ovvero rifiuti ingombranti in legno, plastica e metallo;
- f) indumenti usati e dismessi;
- g) prodotti relativi ai contenitori etichettati "T, X e/o F" (vernici, solventi, pesticidi, inchiostri, adesivi, sigillanti, bombolette spray);
- h) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- i) pile portatili e batterie esauste;
- j) rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed elettroniche dismesse (RAEE);
- k) oli minerali ed oli vegetali;
- l) rifiuti inerti prodotti in ambito domestico ed in modeste quantità.

**3.** Gli obiettivi quantitativi minimi di raccolta differenziata, rispetto alla produzione totale dei rifiuti urbani, da raggiungere nel Comune sono quelli fissati dall'art. 205 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come modificato dall'Art. 18 del D.D.L. collegato alla Legge di Stabilità 2014.

#### **Art. 7 – Modalità e frequenze dello svolgimento dei servizi di raccolta differenziata**

**1.** L'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani è definita nell'apposito progetto allegato al Contratto di Servizio.

Nello stesso sono indicate:

- a) la tipologia dei rifiuti da raccogliere;
- b) le modalità di organizzazione della raccolta;
- c) le caratteristiche dei contenitori;
- d) le modalità e i tempi di conferimento;
- e) le frequenze di svuotamento dei contenitori.

**2.** E' fatto obbligo per l'utente di conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata. Le diverse frazioni di rifiuto devono essere conferite negli appositi contenitori resi disponibili dal Gestore del servizio, distinti per colore e da specifiche istruzioni scritte.

**3.** I rifiuti oggetto di raccolta differenziata sono conferiti a cura degli utenti con il divieto di depositarli all'esterno dei contenitori. Essi devono essere depurati da altre sostanze al fine di evitare la loro contaminazione e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e quindi rendere inefficace l'azione di recupero.

## **Art. 8 – Centri Comunali di raccolta**

**1.** Al fine di incentivare la differenziazione dei rifiuti ed il recupero dei materiali riutilizzabili e riciclabili, e per consentire il conferimento diretto e tempestivo delle diverse tipologie di rifiuti differenziati da parte degli utenti, nell'ambito dei servizi di raccolta è prevista la possibilità di conferire i rifiuti urbani ed assimilati urbani presso il Centro di Raccolta comunale.

In associazione al Centro di Raccolta potranno essere attivate iniziative complementari di carattere educativo ambientale, finalizzate alla maggiore differenziazione dei rifiuti e alla riduzione della produzione dei rifiuti, anche mediante la riutilizzazione di oggetti.

**2.** Il Centro Comunale di raccolta, come definito dal presente regolamento, è un'area recintata, presidiata nell'orario di apertura al pubblico, presso il quale i soli utenti iscritti al ruolo TARES del Comune di Montefiascone conferiscono in maniera differenziata alcune frazioni di rifiuto.

**3.** Nel rispetto delle normative vigenti, del presente regolamento e di quanto stabilito dal contratto di servizio, il Gestore del servizio adotta un apposito regolamento, approvato nella forma e sostanza in cui viene allegato al presente Regolamento (allegato 2), per l'utilizzo del Centro Comunale di raccolta.

**4.** I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Gestore del servizio, in accordo con il Comune.

**5.** In situazioni di comprovata difficoltà, nelle quali il servizio non può essere erogato, il Gestore del servizio potrà modificare temporaneamente i giorni e gli orari di apertura del Centro Comunale di raccolta, previa comunicazione rispettivamente a mezzo fax/posta elettronica al Comune. In tal caso il Gestore del servizio dovrà informare l'utenza pubblicando un avviso sul sito internet aziendale ed esponendo un avviso all'ingresso del Centro Comunale.

**6.** Il Gestore del servizio è tenuto a fornire la necessaria collaborazione all'utente affinché questi conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e D.M. Ambiente 8 Aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato" e s.m.i.

**7.** In ottemperanza al contratto di servizio il Gestore del servizio adotta sistemi d'identificazione dell'utente che intende conferire rifiuti presso il Centro Comunale di raccolta e di controllo e pesatura, anche inteso come peso stimato, con registrazione automatica dei rifiuti conferiti. Non è comunque consentito l'accesso a coloro che non siano in grado di identificarsi ed a coloro che intendano conferire rifiuti non ammessi o in difformità alle norme del presente Capo.

**8.** È vietato depositare i rifiuti all'esterno del Centro Comunale di Raccolta.

**9.** Sulla base di specifici accordi tra i Comuni, possono avere accesso al Centro Comunale di raccolta anche gli utenti di altri Comuni dotati di apposito tesserino per la identificazione e registrazione del conferimento.

### **Art. 9 – Compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde**

1. Il Comune favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione organica umida dei rifiuti urbani.
2. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composte, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative ed alle proporzioni dei materiali da trattare (frazione umida e verde).
3. Per favorire il compostaggio domestico viene fornito, in comodato d'uso, dal Gestore del servizio un composte unifamiliare. In tal caso l'utente dovrà disporre di una superficie adeguata, quale orto o giardino, dove poter utilizzare i prodotti di risulta. Il gestore controlla e verifica eventuali irregolarità da parte dell'utente. Potranno essere previste forme di agevolazioni per l'utente.

### **Art. 10 – Raccolta dei rifiuti ingombranti**

1. È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani domestici costituiti da oggetti ingombranti in modo differenziato al Centro di Raccolta attrezzato negli spazi e cassoni dedicati, anche al fine del riutilizzo, oppure all'apposito Servizio di Ritiro dei rifiuti Ingombranti previo appuntamento sulla base delle istruzioni precisate dal Gestore così come concordate con l'Ufficio Tecnico competente.

2. E' istituito il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti "a chiamata".

In caso di rifiuti urbani ingombranti, l'utente deve disporre i rifiuti da ritirare al piano strada, nel giorno fissato per il ritiro e con le modalità indicate dal Servizio. Le potature e gli sfalci sono raccolti, di norma, con il sistema a chiamata domiciliare e comunque con le modalità indicate all'articolo 17 del presente regolamento. Le modalità di ritiro sono indicate dal Gestore all'atto della consegna.

È vietato depositare i rifiuti ingombranti, le potature e gli sfalci all'interno o a fianco dei contenitori per la raccolta di altre frazioni di rifiuto o su suolo pubblico in assenza di giusta autorizzazione.

3. Nel caso della raccolta "ingombranti su prenotazione" il detentore è tenuto a disporre i beni obsoleti ed ingombranti di cui intende disfarsi, nel luogo, nel giorno e nell'orario concordato direttamente con il gestore del servizio di raccolta. Il conferimento deve essere effettuato in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con modalità tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione o pericolo per le persone; in particolare è vietato collocare i beni ingombranti e durevoli in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

Solo per il servizio a chiamata il limite di oggetti per ogni prenotazione è di n. 3 pezzi/utenza, fino ad un massimo di n. 36 pezzi/anno, qualora vi sia la necessità di smaltire un maggior numero di pezzi dovranno essere conferiti direttamente dall'utente al Centro di raccolta Comunale. L'ingombrante e/o il RAEE raccolto verrà successivamente selezionato nelle diverse tipologie (strutture metalliche, mobili,

materassi, apparecchiature elettroniche R1-R2-R3-R4-R5, altri ingombranti, etc.) e stoccato in distinti container carrabili, da ubicarsi a cura e spese del Gestore presso il Centro di Raccolta.

#### **Art. 11 – Servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi**

1. Per evitare situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi, specificati all'articolo 6, comma 2, lettere g, h, i, j, k, nei contenitori o nei sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati.

2. Il Gestore del servizio effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con idonei mezzi e con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale.

In particolare:

a) le pile e le batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori collocati presso gli esercizi commerciali deputati alla vendita o direttamente presso il Centro Comunale di raccolta;

b) i farmaci non utilizzati, scaduti o avariati, privati dell'imballaggio di carta o cartone, devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati presso le farmacie e parafarmacie, presso i Centri Comunali di raccolta;

c) i prodotti e contenitori etichettati "T, X e/o F" contenenti ancora materiale, gli oli minerali devono essere conferiti presso il Centro Comunale di raccolta, salvo diversa indicazione dell'Ufficio Tecnico competente.

## **CAPO II**

### **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

#### **Art. 12 – Organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuato dal Gestore del servizio entro il perimetro definito e con le modalità previste dal contratto di servizio.

#### **Art. 13 – Pesatura dei rifiuti**

1. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani ed assimilati prima del loro avvio a recupero e smaltimento.

2. Il Gestore trasmette al Comune, con cadenza mensile, i dati relativi alla pesatura dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti ed avviati a recupero e smaltimento e, a seguito di specifica richiesta, mette comunque a disposizione del Comune, in qualunque momento, i dati relativi alla pesatura.

## **Art. 14 – Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani**

1. La raccolta dei rifiuti, di cui al presente capo, è assicurata con frequenze e modalità adeguate ad assicurare la salvaguardia igienico-ambientale e la pulizia ed il decoro delle aree e degli spazi pubblici.

2. Il progetto allegato al contratto di servizio stabilisce le frequenze minime e le modalità della raccolta per le diverse zone del territorio comunale. Il Gestore del servizio provvede a comunicare il calendario di raccolta all'utenza con le modalità fissate dal contratto ed utilizzando anche il proprio sito Internet.

3. Il progetto allegato al contratto di servizio suddivide il territorio comunale in n. 2 zone caratterizzate da differenti calendari di raccolta:

- Zona Nord;

- Zona Sud.

In tale area il servizio ed il conferimento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità e avvertenze:

- a) per le **utenze domestiche**: il Servizio provvede alla consegna ad ogni utenza di una dotazione di contenitori specifici di diverso colore e volumetria per la raccolta con il sistema Porta a Porta delle diverse frazioni merceologiche quali multimateriale leggero (imballaggi in plastica e metalli), vetro, carta e cartone, frazione organica umida e secco residuo;
- b) per le **utenze non domestiche**: fermo quanto già previsto al comma precedente per le utenze domestiche, il Servizio provvede alla consegna ad ogni utenza di una contenitori specifici di diverso colore e volumetria per le diverse frazioni merceologiche quali multimateriale leggero (imballaggi in plastica e metalli), vetro, carta, imballaggi in cartone, Frazione Organica Umida e Secco Residuo, di quantità e capacità adeguate alle necessità.

Le modalità di svolgimento del servizio sono quelle previste dal contratto di servizio.

Diverse modalità potranno essere definite previo accordo sottoscritto tra l'utenza ed il soggetto gestore.

Ad ogni utenza (domestica e non domestica) sono consegnati, previa sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso gratuito, i contenitori da impiegare per il conferimento dei rifiuti.

Secondo le modalità prestabilite e nei giorni fissati dal calendario di raccolta comunicato dal Gestore del servizio, il contenitore dovrà essere posizionato al di fuori della sede stradale, a cura dell'utenza avendo attenzione a non determinare ostacoli o rischi per la circolazione stradale.

1. I rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti, a cura dell'utente o del produttore, al normale servizio pubblico di raccolta nei modi e nei tempi previsti per ciascuna zona, con modalità tali da evitare ogni dispersione e ogni odore molesto, utilizzando per i rifiuti indifferenziati e i residui alimentari sacchi adeguati di provata resistenza ed accuratamente chiusi.

2. È fatto obbligo conferire i rifiuti urbani e assimilati secondo le modalità stabilite dal Contratto di Servizio e osservando le seguenti ulteriori disposizioni:



- a) Utilizzare esclusivamente il contenitore per il conferimento dei rifiuti;
- b) Assicurarci, dopo il conferimento dei rifiuti, che lo sportello del contenitore sia chiuso;
- c) Osservare tutte le eventuali ulteriori indicazioni riportate sul contenitore;
- d) Gli imballaggi di cartone dovranno essere ridotti di volume il più possibile e depositati all'interno degli appositi contenitori ovvero nelle diverse modalità comunicate dal Gestore del Servizio.

È fatto divieto di:

- a) introdurre nei contenitori residui liquidi, oggetti ingombranti, oggetti taglienti, rottami metallici, materiali accesi o non completamente spenti, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti inerti, rifiuti da attrezzature elettriche ed elettroniche o altri rifiuti che possano recare danno agli automezzi adibiti alla raccolta;
- b) conferire rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
- c) depositare rifiuti su suolo pubblico o nei pressi dei contenitori anche se racchiusi in sacchetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata;
- d) prelevare senza autorizzazione i materiali conferiti;
- e) spostare senza averne titolo i contenitori dalla loro sede;
- f) abbandonare, gettare, versare, depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, nei pubblici mercati coperti e scoperti e su tutti i corpi idrici superficiali, rifiuti, carta, carta straccia, bottiglie e lattine, liquidi, residui di bivacchi e simili, anche in piccole quantità.

Nel dettaglio:

I contenitori che non saranno posizionati per la raccolta su area pubblica o privata adibita ad uso pubblico nell'orario previsto non verranno svuotati. Allo stesso modo, non saranno svuotati i contenitori al cui interno risulteranno presenti rifiuti non conformi al calendario della raccolta e contenenti frazioni di rifiuto non correttamente separate. In tali circostanze sarà apposto sul contenitore un adesivo, con l'invito al corretto conferimento; l'utente dovrà comunque provvedere alla corretta separazione dei rifiuti. L'utente dopo l'introduzione dei propri rifiuti, si dovrà assicurare che il coperchio del contenitore rimanga ben chiuso.

I contenitori, dati in comodato d'uso, dovranno essere custoditi all'interno delle proprietà e comunque all'interno delle recinzioni e preferibilmente in posizione non visibile dalla pubblica via. Il lavaggio e tutti gli oneri legati all'utilizzo dei contenitori forniti in comodato gratuito saranno a carico dell'utenza.

In caso di rottura del contenitore questo sarà prontamente sostituito da parte del Gestore del servizio.

Le modalità di svolgimento del servizio sono quelle previste dal contratto di servizio.

Nel caso di condominio legalmente costituito, il contratto di comodato è stipulato con l'amministratore dello stesso condominio o di altro soggetto avente diritto.

Nel caso di fabbricati in cui non sia stato costituito il condominio o non ne sia prevista la costituzione a termini di legge, il contratto di comodato dei contenitori sarà stipulato con i singoli utenti, che saranno responsabili in solido della gestione dei contenitori e del corretto conferimento dei rifiuti.

Secondo le modalità prestabilite e nei giorni fissati dal calendario di raccolta comunicato dal Gestore del servizio, il contenitore condominiale dovrà essere posizionato al di fuori della sede stradale, a cura del responsabile della gestione dei contenitori e del corretto conferimento dei rifiuti, avendo attenzione a non determinare ostacoli o rischi per la circolazione stradale.

I contenitori che non saranno posizionati per la raccolta su area pubblica o privata adibita ad uso pubblico nell'orario previsto non verranno svuotati. Allo stesso modo, non saranno svuotati i contenitori al cui interno risulteranno presenti rifiuti non conformi al calendario della raccolta e contenenti frazioni di rifiuto non regolarmente separate. In tali circostanze sarà apposto sul contenitore un adesivo, con l'invito al corretto conferimento; il responsabile dovrà comunque provvedere alla corretta separazione dei rifiuti. Il lavaggio e tutti gli oneri legati all'utilizzo dei contenitori forniti in comodato gratuito saranno a carico dei responsabili. I contenitori, dati in comodato d'uso, dovranno essere custoditi ove possibile all'interno delle proprietà e comunque all'interno delle recinzioni e preferibilmente in posizione non visibile dalla pubblica via.

In caso di rottura del contenitore questo sarà prontamente sostituito da parte del Gestore del servizio.

Le modalità di svolgimento del servizio sono quelle previste dal contratto di servizio.

Diverse modalità potranno essere definite previo accordo sottoscritto tra l'utenza ed il soggetto gestore.

Gli imballaggi in generale e quelli in materiale cellulosico in particolare, dovranno essere ridotti di volume il più possibile e depositati all'interno degli appositi contenitori ovvero nelle diverse modalità comunicate dal Gestore del Servizio.

#### **Art. 15 – Spazzamento delle strade e raccolta dei rifiuti abbandonati**

**1.** E' vietato sporcare le aree, strade e gli spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico abbandonando o gettando a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità. E' altresì vietato l'uso improprio dei cestini gettacarte.

**2.** Per spazzatura delle strade s'intende l'asporto totale dei rifiuti raccolti sia con modalità meccanizzata che manuale.

**3.** Il Gestore del servizio, tenuto conto degli indirizzi progettuali, delle necessità dell'utenza e dei livelli organizzativi previsti, svolge i servizi spazzamento e di gestione rifiuti provenienti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le frequenze e le modalità previste nel contratto di Servizio. Sarà cura dello

stesso Gestore dare adeguata pubblicizzazione al calendario di spazzamento, utilizzando anche il proprio sito Internet.

**4.** Nelle attività di spazzamento il Gestore del servizio metterà in atto tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.

I materiali raccolti sono conferiti, previa pesatura, agli impianti individuati dal Comune.

La raccolta dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico è realizzata, nelle zone individuate dal progetto allegato al contratto di servizio, con modalità compatibili con la natura del rifiuto.

Nelle altre zone, il Gestore del servizio, a seguito di segnalazione, garantisce comunque la raccolta dei rifiuti abbandonati secondo le modalità previste dal Contratto di servizio.

**5.** La pulizia delle strade non oggetto del servizio di spazzamento è effettuata a cura dell'Ente titolare, con le frequenze da questo ritenute necessarie.

Onde evitare situazioni di abbandono dei rifiuti, gli Enti titolari delle strade devono provvedere alla installazione di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti ed al conferimento di questi presso gli impianti gestiti dal Gestore del servizio.

#### **Art. 16 - Lavaggio delle strade**

**1.** il Gestore del servizio provvede al lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private aperte al pubblico, lavaggio e disinfezione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, scale e scalinate secondo le modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite dal contratto di servizio, alle caratteristiche del fondo stradale ed alle condizioni meteorologiche.

#### **Art. 17 – Rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione di aree verdi.**

**1.** La raccolta dei rifiuti vegetali provenienti dalle attività di manutenzione di aree verdi, quali parchi, giardini ed aree cimiteriali, è realizzata con le seguenti modalità:

- mediante conferimento presso il Centro di raccolta comunale;
- nel caso in cui si tratti di quantitativi limitati (massimo Kg. 10), mediante immissione nei contenitori destinati alla raccolta differenziata del rifiuto organico.
- in caso di quantitativi rilevanti ovvero di residui di potatura di grossa pezzatura, è prevista la consegna domiciliare su chiamata da parte del Gestore del servizio, con le frequenze previste nel progetto presentato dal Gestore del Servizio, o conferimento diretto da parte dell'utenza al centro di raccolta.

**2.** Sono esclusi i rifiuti derivanti da coltivazioni agricole.

#### **Art. 18 – Rifiuti cimiteriali assimilati agli urbani**

1. I rifiuti cimiteriali assimilati agli urbani, quali ceri, carte, cartoni e plastiche e altri rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura nelle aree cimiteriali debbono essere raccolti e conferiti al Gestore del servizio con le modalità ordinariamente previste per i rifiuti urbani e assimilati.

2. I rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni debbono essere raccolti e smaltiti come disposto dalle vigenti normative di settore, in particolare dall'art. 12 del D.P.R. 254/03 e s.m.i.

#### **Art. 19 – Aree occupate da mercati o fiere**

1. Durante l'attività di vendita l'operatore commerciale deve mantenere libere da rifiuti sia l'area utilizzata che quella attigua per una profondità non inferiore a 2 (due) metri.

2. Al termine del mercato l'operatore commerciale deve lasciare gli spazi utilizzati liberi da ingombri e da rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività.

La gestione dei rifiuti prodotti, il cui volume dovrà essere ridotto al minimo, deve garantire il corretto conferimento al servizio di raccolta differenziata, secondo le modalità impartite dal Gestore del servizio e con l'utilizzo degli appositi contenitori messi a disposizione da quest'ultimo.

#### **Art. 20 - Aree occupate da esercizi pubblici ed attività commerciali -**

1. I gestori di esercizi pubblici ed attività commerciali che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento di tali aree da parte del Gestore del servizio.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani e assimilati.

3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare pulita.

4. I gestori di esercizi pubblici ed attività commerciali che non occupano suolo pubblico, o di uso pubblico sono comunque responsabili della pulizia e del decoro degli spazi esterni di attesa o di consumazione da parte dei propri clienti e, pertanto, dovranno garantire la disponibilità di contenitori per i rifiuti e la pulizia quotidiana degli spazi esterni per un'ampiezza corrispondente al fronte dell'esercizio e per una profondità di almeno 2 (due) metri.

#### **Art. 21 - Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche**

1. Le aree, pubbliche o private, occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti i quali sono tenuti a rispettare le norme

generali previste dal presente regolamento e quelle eventuali specificatamente emanate con apposite ordinanze sindacali.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area potrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o dalle installazioni.

Il titolare della concessione dovrà provvedere direttamente o tramite apposita convenzione con il gestore dei servizi di igiene urbana, alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso. Nel caso in cui il servizio venga svolto direttamente i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani, secondo le modalità impartite.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato, dovrà ricadere sugli organizzatori delle attività svolte nelle aree suddette.

Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico per spettacoli viaggianti, il Comune potrà disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di occupazione.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni cui sopra si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

**2.** Tutte le feste, sagre o manifestazioni in genere con somministrazione di cibi o bevande dovranno utilizzare stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo, ecc.). Non sarà ammesso l'utilizzo di stoviglie non riutilizzabili o di plastica.

E' ammesso l'uso di stoviglie monouso, ma in tal caso queste dovranno essere unicamente in materiali biodegradabili e compostabili certificati.

Per stoviglie biodegradabili si intendono piatti, bicchieri, posate, certificati come biodegradabili e compostabili secondo la norma europea UNI EN 13432.

Al fine di consentire lo smaltimento delle scorte esistenti è previsto un periodo transitorio di 8 mesi dall'approvazione del presente regolamento.

**3.** Al fine di consentire il controllo delle condizioni impartite nei precedenti commi 2 e 3, i responsabili delle predette manifestazioni devono comunicare alla struttura comunale competente in materie ambientali, il programma delle attività previste con la specifica delle tipologie di stoviglie eventualmente utilizzate, nonché l'elenco delle aree occupate per lo svolgimento delle suddette attività.

**4.** Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, rappresenta motivo di esclusione dall'erogazione di eventuali incentivi e premialità quali patrocinio del Comune o specifici contributi.

## **Art. 22 - Aree pubbliche occupate da cantieri**

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo, prevenendo l'afflusso di detriti e altri materiali di rifiuto all'interno della rete fognaria (caditoie). Inoltre, salvo il caso in cui lo stato dei luoghi non lo consenta, durante il periodo di permanenza del cantiere, sarà vietato il deposito temporaneo dei materiali di scarto delle lavorazioni direttamente sul suolo pubblico e richiesto, a tal fine, per lo stesso l'utilizzo di cassoni carrabili di idonea capacità.

Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.

In particolare, per consentire un recupero di frazioni omogenee, dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti e conferirle alle rispettive filiere.

E' vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al comma 1 del presente articolo, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006).

## **Art. 23 - Carico/scarico di merci e materiali e affissione/defissione di manifesti**

Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero affissione e defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

## **Art. 24 – Deiezioni canine**

I proprietari ed i custodi di cani e di altri animali sono tenuti ad evitare che l'animale depositi i propri escrementi sulle aree pubbliche, munendosi di appropriati mezzi di raccolta delle feci emesse dagli animali stessi.

## **CAPO III**

## **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI**

### **Art. 25 – Norme per l'assimilazione ai rifiuti urbani di alcune categorie di rifiuti speciali**

**1.** Le disposizioni di cui al presente CAPO III si applicano esclusivamente alle seguenti categorie di rifiuti speciali, classificati dal D.L.vo 152/06 e s.m.i.:

- a) *Rifiuti da attività commerciali* [art. 184, c.3, lett. e)];
- b) *Rifiuti da attività di servizio* [art. 184, c. 3, lett. f)];
- c) *Rifiuti da attività sanitarie* [art. 184, c. 3, lett h)], limitatamente ai rifiuti provenienti dai locali nei quali non si effettuano prestazioni sanitarie, quali: attese, uffici, mense, cucine e simili; nonché la spazzatura, i residui dei pasti e altri rifiuti non pericolosi, provenienti da reparti, non destinati ad accogliere malati infettivi;
- d) *Rifiuti da attività artigianali e industriali*: [art. 184, c. 3, lett. c) d)] limitatamente alle attività svolte sulle superfici dei locali destinati ad uffici amministrativi e tecnici, magazzini e attività commerciali, reparti spedizione, locali accessori, mense interne e servizi.

**2.** I rifiuti prodotti dalle suddette attività sono assimilati agli urbani quando rispondono ai seguenti criteri:

- a) non siano classificabili come pericolosi ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- b) rispondono ai criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione definiti ai successivi articoli 26 e 27.

**3.** Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- a) rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso;
- b) rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
- c) rifiuti di imballaggi terziari (imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, delle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli);

**4.** Rimane a carico dei titolari delle sopraddette attività la responsabilità della gestione di quei rifiuti che, per caratteristiche qualitative e quantitative, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani.

I produttori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a provvedere, a proprio carico, ad una loro adeguata detenzione e gestione, in osservanza delle specifiche norme previste. In particolare devono conservare i rifiuti con le medesime cautele previste per le materie prime corrispondenti. Pertanto il produttore è tenuto a mantenere completamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli assimilati fin dall'origine e in tutte le successive attività di deposito temporaneo e di gestione.

5. Nel caso che il produttore si rivolga per lo smaltimento di rifiuti speciali non assimilati al Gestore del servizio pubblico, deve stipulare apposita convenzione ai sensi dell'articolo 188, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 nella quale dovranno essere precisate le modalità di conferimento, di raccolta e di smaltimento.

6. È fatto divieto, pertanto, immettere nei contenitori o conferire al servizio di raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati.

#### **Art. 26 – Criteri qualitativi di assimilazione**

1. In attesa della rideterminazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all'art. 198, c. 2, lett. g) del D.Lvo. 152/06 e s.m.i., tenuto conto degli indirizzi dettati dalla DGR 379/2010, sono assimilati agli urbani i rifiuti prodotti dalle attività individuate al precedente articolo 25, nei limiti quantitativi di cui al successivo articolo 27, di seguito elencati:

#### **02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI**

**02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa**

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

**02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione**

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

**02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche**

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

#### **03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE**

**03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili**

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

**03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone**

03 03 01 scarti di corteccia e legno



**15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**

**15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)**

- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi in plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi in metallo
- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- 15 01 07 imballaggi in vetro

**20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

**20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata**

- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 abbigliamento
- 20 01 11 prodotti tessili
- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
- 20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
- 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
- 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
- 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
- 20 01 39 plastica
- 20 01 40 metallo

**20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)**

- 20 02 01 rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi
- 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

## **20 03 altri rifiuti urbani**

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati (ad esempio la frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica – esclusi gli scarti di macelleria e pescheria

20 03 07 rifiuti ingombranti

### **Art. 27 - Criteri quantitativi di assimilazione**

**1.** Ferma restando la rispondenza alle norme generali di assimilazione specificate nei precedenti articoli 25 e 26, si assume quale criterio quantitativo di tipo assoluto, riferito alle singole utenze, la quantità di 20 t/anno.

**2.** La produzione di rifiuti assimilabili agli urbani superiore al valore indicato al punto precedente, comporta l'obbligo, per gli operatori economici, di avviare gli stessi rifiuti al recupero o smaltimento a proprio carico.

**3.** Per le utenze che rientrano nei criteri di assimilazione qualitativi e quantitativi sopra definiti si applica la Tariffa di Igiene Ambientale nella misura del 100 %.

**4** Per le utenze che superano i limiti quantitativi sopra stabiliti si rimanda al Regolamento di applicazione della Tares adottato disposto dal Comune di Montefiascone.

La Tariffa di Igiene Ambientale è determinata, applicata e riscossa secondo i termini indicati con apposito Regolamento comunale, comprese le relative riduzioni e/o agevolazioni.

### **Art. 28 – Raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.**

**1.** I servizi di raccolta dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ed il relativo recupero o smaltimento vengono effettuati nelle forme e nei modi previsti dal contratto di servizio per i rifiuti urbani.

Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispetti i riferimenti qualitativi e quantitativi di assimilazione definiti ai sensi del presente Capo può provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti presso ditte diverse dal Gestore del servizio.

## **TITOLO III**

### **GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO**

#### **Art. 29 – Disposizioni e riferimenti**

**1.** Il presente capo disciplina la raccolta e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nei termini ed ai sensi di cui agli articoli dal 217 al 226 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.

2. In accordo con il competente Ufficio Tecnico comunale, il Gestore del servizio organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata per permettere agli utenti di conferire gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, garantendo un'efficace ed efficiente copertura del territorio.

### **Art. 30 – Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio**

1. L'utente deve raccogliere e conferire al servizio di raccolta, con le modalità stabilite dal presente regolamento, i rifiuti originati dagli imballaggi provenienti da locali destinati a civile abitazione. L'utente deve provvedere a ridurre tali rifiuti al minimo volume.

2. I “produttori” e gli “utilizzatori”, così come definiti dall'articolo 218 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. Essi sono tenuti a provvedere alla ripresa gratuita degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

3. E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari non previsti dall'Accordo Quadro ANCI-CONAI in vigore di qualsiasi natura.

4. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore, possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.

## **TITOLO IV**

### **GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI**

#### **Art. 31 – Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)**

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 definisce i RAEE come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2. È fatto obbligo di conferire i RAEE, come sopra definiti, in modo separato dagli altri rifiuti urbani e con precauzioni tali da mantenere l'integrità dell'apparecchiatura:

- a) presso le Stazioni Ecologiche qualora istituite o Centro di Raccolta od altri punti di conferimento predisposti all'uopo dal Gestore;
- b) attraverso il servizio di ritiro gratuito a domicilio;
- c) attraverso la consegna al rivenditore in occasione dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipologia equivalente alle condizioni di cui al successivo comma 3;
- d) attraverso la consegna ad un centro di raccolta privato autorizzato.

3. Ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e del decreto ministeriale 8 marzo 2010 n. 65, che prevede modalità semplificate per la gestione dei RAEE:

a) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata all'Utenza, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita;

b) fatto salvo quanto sopra, i produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche, od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dall'Utenza conformi agli obiettivi del decreto 25 luglio 2005, n. 151e s.m.i.

c) ai sensi della Direttiva RAEE 2012/19/UE, per esercizi commerciali con superficie superiore a 400 mq., viene introdotto la modalità di conferimento "UNO contro ZERO" per i RAEE di piccole dimensioni. L'utente ha facoltà di consegnare presso tali punti vendita i dispositivi non più funzionanti senza l'obbligo di acquisto di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come invece richiesto dal precedente Decreto "Uno contro Uno, che resta in vigore per esercizi commerciali per superficie inferiore a 400 mq.

3. Il Gestore del servizio assicura la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro comunale di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio.

4. E' vietato depositare i rifiuti elettrici ed elettronici all'interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti o nelle relative piazzole.

### **Art. 32 – Rifiuti sanitari**

I rifiuti sanitari devono essere gestiti secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'apposito regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254.

### **Art. 33 – Siringhe abbandonate**

1. E' vietato abbandonare le siringhe in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2. Il Gestore del servizio è tenuto ad effettuare la raccolta delle siringhe usate abbandonate.

3. Le siringhe raccolte devono essere trattate e smaltite in osservanza alle disposizioni per i rifiuti sanitari.

### **Art. 34 - Carogne di animali**

1. Le carogne di animali abbandonate sulle strade (volatili, felini di piccola taglia, ratti), sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle rive dei corsi d'acqua e dei laghi, sono rimosse dalle aree di rinvenimento, a cura del il Gestore del servizio e avviate allo smaltimento.

2. Le carogne provenienti da allevamenti sono smaltite con le modalità contenute nel D.L.vo 14 dicembre 1992, n. 508 e s.m.i., i cui oneri sono a carico del produttore.

#### **Art. 35 – Veicoli a motore, rimorchi e simili**

1. Ai sensi dell'art. 231 del D.L.vo 152/06 i veicoli a motore, i rimorchi e simili da demolire sono conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati ai sensi e con l'osservanza degli articoli 208, 209 e 210 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.

2. Per i veicoli a motore o rimorchi in stato di abbandono, il cui stato sia accertato dagli organi di Polizia, si osservano le disposizioni riguardanti il conferimento ai sensi degli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 22 ottobre 1999, n. 460.

3. Gli utenti domestici, proprietari di velocipedi che intendono procedere al loro smaltimento, possono avvalersi del servizio di raccolta dei rifiuti urbani secondo le modalità previste per i rifiuti urbani ingombranti ovvero consegnarli direttamente alle Stazioni Ecologiche o al Centro di Raccolta autorizzato.

#### **Art. 36 – Pneumatici fuori uso**

1. Sono definiti pneumatici fuori uso (PFU), a norma del Decreto del Ministero dell'Ambiente 82/2011, i pneumatici rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo.

2. E' vietato immettere nei contenitori stradali del circuito di raccolta dei rifiuti urbani, pneumatici fuori uso anche se provenienti da utenze domestiche.

3. I pneumatici fuori uso provenienti da utenze domestiche possono essere conferiti tramite il servizio di raccolta domiciliare a chiamata o presso il Centro di raccolta comunale nel limite massimo di quattro pezzi per anno.

#### **Art. 37 - Rifiuti abbandonati**

1. Attestato il divieto di abbandono fissato dall'Art.192 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti potranno accertare, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo di cui sopra, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.

2. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistono motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, sentito il parere della ASL competente, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati,

fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, in danno dei soggetti obbligati.

#### **Art. 38 - Raccolta e trasporto di rifiuti in cemento amianto**

1. Per la raccolta, trasporto e smaltimento di questa tipologia di rifiuti, il cittadino o l'attività produttiva deve rivolgersi ad aziende specializzate ed autorizzate per questa attività.
2. E' assolutamente fatto divieto di abbandonare tali materiali nell'ambiente o presso i contenitori della raccolta ordinaria (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006).

#### **Art. 39 - Raccolta di liquami e fanghi biologici**

È fatto divieto di conferire al servizio ordinario di raccolta i rifiuti provenienti da fosse settiche, fosse biologiche e pozzi neri (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

L'utenza ha l'obbligo di rivolgersi ad azienda specializzata, in regola con la normativa vigente in materia.

#### **Art. 40 - Sgombero della neve**

1. Nelle aree pubbliche è vietato invadere la carreggiata e ostruire il passaggio sui marciapiedi con la neve rimossa e ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.
2. La neve proveniente da luoghi privati, dovrà essere allontanata a cura e spese del proprietario dello stabile o del fondo. E' vietato scaricare la stessa sui marciapiedi, strade o sul suolo pubblico in genere.
3. Per ulteriori specifiche disposizioni in merito allo sgombero della neve, si rinvia alle specifiche determinazioni che saranno emanate dal Sindaco in occasione del verificarsi dello specifico evento meteorico e /o già previste da altri regolamenti comunali.

#### **Art. 41 - Spurgo caditoie e pozzetti stradali**

1. L'attività di spurgo caditoie e pozzetti stradali è regolamentata dal contratto di servizio tra il Comune e il gestore .

#### **Art. 42 – Abiti usati**

1. L'ubicazione dei contenitori per la raccolta stradale degli abiti dismessi è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati:

a. è fatto obbligo di collocare i contenitori:

- ad una distanza adeguata da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
- ad una distanza idonea a garantire la visibilità, tenendo conto del senso di marcia, presso passi carrabili pubblici o privati;
- al di fuori delle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi per diversamente abili e fermate dei mezzi pubblici di trasporto;

b. deve essere rispettata la distanza di 5 metri rispetto a:

- ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti e, per quanto possibile, non a ridosso delle altrui proprietà;
- ingressi di farmacie;
- ingressi di scuole, asili, ospedali.

c. per i criteri di sicurezza devono essere rispettate le norme esplicitamente indicate dagli organismi preposti.

2. Nella collocazione dei contenitori si dovrà tener conto delle necessità di tutela dei luoghi di interesse culturale ed ambientale, quali le zone archeologiche, i monumenti, l'ingresso dei musei o palazzi storici e, più in generale, dei luoghi di particolare interesse turistico.

3. E' vietato agli utenti lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.

4. E' vietato il lancio di volantini, l'insozzamento stradale, l'apposizione di materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico. E' altresì vietato manomettere o danneggiare i contenitori.

## **TITOLO V**

### **AZIONI FINALIZZATE ALLA INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 43 – Informazione, comunicazione e partecipazione**

1. Il Comune ed il Gestore del servizio, in coerenza con gli adempimenti normativi e con gli obiettivi del Comune, concorrono a garantire che i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del regolamento vengano informati e coinvolti nelle scelte per la risoluzione delle problematiche connesse alla gestione dei rifiuti.

2. A tal fine, in accordo con il Gestore, il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione e partecipazione nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a

raggiungere gli obiettivi di miglioramento dei servizi, con particolare attenzione alle misure che favoriscono la riduzione della produzione dei rifiuti o dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia.

**3.** Le sanzioni riscosse in violazione del presente regolamento, vengono destinate alla riqualificazione dell'ecologia urbana, anche mediante idonee iniziative di formazione ed informazione

#### **Art. 44 – Accesso alle informazioni**

**1.** L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D.Lgs. n.195/2005 e s.m.i., per quanto attiene alle informazioni ambientali, e alla L. 241/90 e s.m.i., per le restanti fattispecie.

## **TITOLO VI**

### **CONTROLLI E SANZIONI**

#### **Art. 45 – Soggetti addetti al controllo amministrativo**

**1.** I soggetti addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni, sono, oltre agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria, i dipendenti comunali cui sono attribuite le specifiche mansioni e gli operatori del soggetto gestore del servizio pubblico di nettezza urbana espressamente denominati Ispettori Ambientali, nominati con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'Art. 4, L.R. 5 dicembre 2006, n. 23.

I verbali redatti dai suddetti soggetti hanno l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del Codice Civile.

**2.** Agli Ispettori Ambientali sono attribuite le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di rifiuti, comprendenti i poteri di contestazione, anche immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento.

**3.** Gli organi preposti nonché gli Ispettori Ambientali possono identificare, anche attraverso la richiesta di documenti, coloro i quali pongono in essere i comportamenti costituenti violazione del presente regolamento.

**4.** L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.

Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni conferite, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra



operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia.

2. Ogni utente, in quanto tale, ha il diritto e l'interesse per sé o per gli altri, di segnalare ogni disfunzione eventualmente accertata come pure ogni danneggiamento ad attrezzature fisse e/o mobili, affinché sia possibile il più tempestivo ed idoneo intervento correttivo e/o repressivo da parte delle autorità competenti.

#### **Art. 46 – Sanzioni**

Fermo restando quanto stabilito dagli artt. 255 e seguenti del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e salvo che il fatto non costituisca reato, l'accertamento delle violazioni al presente regolamento e l'irrogazione delle relative sanzioni ha luogo secondo le disposizioni contenute nella legge 689/1981 e nei limiti del minimo e del massimo edittale stabilito dall'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Art. 47 - Divieti e sanzioni**

1. Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento:

- a. è vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, comprese nel territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e, in genere, materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti;
- b. è vietato scaricare rifiuti di qualsiasi natura nelle acque pubbliche o private;
- c. è vietata ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori, al cittadino o a chi non espressamente autorizzato;
- d. è vietato l'incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica salvo espresso consenso prestato dalle autorità locali competenti e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia;
- e. è vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- f. è vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo che non sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
- g. è vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (contenitori getta rifiuti);

- h. è vietato conferire rifiuti speciali non assimilati (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
  - i. è vietata l'utilizzazione dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
  - j. è vietato l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori, salvo quanto riportato nel seguente regolamento.
  - k. è vietato immettere nei contenitori residui liquidi;
  - l. al fine di mantenere il decoro urbano:
    - è vietato il lancio e/o deposito di volantini e altro materiale pubblicitario su vie, piazze o aree verdi pubbliche;
    - è vietata la collocazione di volantini e altro materiale pubblicitario sotto i tergicristalli dei veicoli e/o in prossimità degli accessi di edifici pubblici o privati;
    - è consentita la distribuzione di volantini e materiale pubblicitario nei pubblici esercizi;
    - è vietata l'affissione di manifesti e volantini sui pali della pubblica illuminazione, sui cassonetti per la raccolta dei rifiuti, sugli impianti semaforici, sui segnali stradali, sugli alberi, sulle superfici pubbliche e su parti dell'arredo urbano destinate a diverso utilizzo rispetto alla pubblica affissione;
    - è consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui sopra saranno a carico dell'intestatario della pubblicità in solido con l'autore materiale dell'infrazione.
    - è vietato il conferimento di rifiuti solidi urbani su suolo pubblico e/o presso il Centro di raccolta comunale da parte di soggetti non iscritti al ruolo TARI del Comune di Montefiascone.
  - m. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti nei contenitori;
  - n. è vietato ribaltare e/o danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato.
2. Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa, nell'ambito dei minimi e massimi prefissati. Nella successiva tabella 1 (Allegato 1), parte integrante del presente Regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi delle sanzioni amministrative da applicarsi per le singole violazioni.
3. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento (accertamento e sanzionamento) è attribuito, in via generale, agli agenti del corpo di Polizia Locale. I comuni, con provvedimento del Sindaco, possono conferire ai propri dipendenti o ai dipendenti ai quali è affidato il servizio di raccolta di rifiuti, funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni al presente

Regolamento relative alle modalità di conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta ad altri funzionari comunali, al gestore del servizio e/o Enti erogatori di pubblici servizi

4. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni conferite, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
5. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia.
6. Ogni utente, in quanto tale, ha il diritto e l'interesse per sé o per gli altri, di segnalare ogni disfunzione eventualmente accertata come pure ogni danneggiamento ad attrezzature fisse e/o mobili, affinché sia possibile il più tempestivo ed idoneo intervento correttivo e/o repressivo da parte delle autorità competenti.

## **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 48 - Ordinanze contingibili ed urgenti**

1. In considerazione di quanto previsto dall'Art. 191 del D.Lgs. 3/04/2006 n.152, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

### **Art. 49 - Proprietà del rifiuto**

1. Tutti i materiali conferiti come rifiuti al servizio pubblico di nettezza urbana sono di proprietà dell'amministrazione comunale.
2. Gli oggetti di valore rinvenuti si considerano "cose trovate" e del fatto verrà data pronta comunicazione agli organi di polizia preposti.

#### **Art. 50 - Osservanza di altre disposizioni**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e igiene urbana.

#### **Art. 51 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni Comunali in materia di gestione dei rifiuti urbani nonché tutte le disposizioni incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente Regolamento.

Esso diventa operativo a partire dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni del D.Lgs.152/06 e s.m.i., del D.M. 8 Aprile 2008 e s.m.i., del D.D.L. collegato alla Legge di Stabilità 2014 e di ogni altra legge, regolamento o normativa vigente che tratti direttamente o indirettamente la materia.

Il presente Regolamento sarà inserito nella rete telematica del Comune e del Gestore.

#### **Art. 52 - Variazioni non sostanziali alle presenti norme**

1. Sono ammesse variazioni operative non sostanziali effettuate, su indicazione del Comune, dal gestore al fine di migliorare il servizio, adattarsi alle nuove necessità e migliorare l'efficienza del sistema.
2. Tali variazioni, in relazione della loro diversa entità, saranno assentite attraverso delibera di giunta, (cambiamento volumetria cassonetti, incremento numero di filiere di rifiuti raccolti, aumento/decremento numero di passaggi di svuotamento, e similari).
3. Cambiamenti sostanziali dei servizi e delle disposizioni del presente Regolamento dovranno essere assentite attraverso deliberazione del Consiglio Comunale.

(Allegato 1)

**Tabella 1**



## **COMUNE DI MONTEFIASCONE**

### ***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***

#### **ELENCO DELLE INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI**

Divieto di spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.

Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Divieto di apposizione di materiale pubblicitario o di scritte di vario genere sui contenitori. Divieto di manomissione o danneggiamento dei contenitori.

Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti per i quali è stata attivata la raccolta differenziata.

Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Divieto di deposito di rifiuti all'esterno del Centro Comunale di Raccolta, salvo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Divieto di deposito di rifiuti ingombranti, potature e sfalci all'interno o a fianco dei contenitori per altre frazioni di rifiuto o nelle relative piazzole.

Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Divieto di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati ad altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati, salvo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti nei contenitori.

Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Obbligo del rispetto del calendario di esposizione dei contenitori.

Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Obbligo della custodia dei contenitori all'interno della proprietà.

Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Divieto di danneggiare o imbrattare i contenitori. Divieto di porre in essere comportamenti o azioni tali da limitare l'opera degli addetti al servizio di raccolta.

Sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00

Divieto di deposito dei rifiuti fuori dai contenitori, salvo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Obbligo di ridurre il volume degli imballaggi in cartone per utenze domestiche.

Sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00

Obbligo di ridurre il volume degli imballaggi in cartone per utenze commerciali.

Sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00

Obbligo dell'utilizzo per il conferimento da parte di utenze domestiche della FOU di sacchetti in materiali biodegradabili e compostabili certificati.

Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Divieto di sporcare aree, strade e spazi pubblici. Divieto dell'uso improprio dei cestini gettacarte.

Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Divieto di immissione nei contenitori destinati alla raccolta differenziata del rifiuto organico, di rifiuti vegetali in quantità superiore a kg. 10.

Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Obbligo della gestione dei rifiuti durante l'attività di vendita.

Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Obbligo di pulizia della piazzola al termine dell'attività.

Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti per Utenza domestica.

Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti per Utenza commerciale.

Sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00

Obbligo della pulizia e della gestione dei rifiuti nell'ambito dell'area pubblica in concessione.

Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Obbligo della pulizia e della gestione dei rifiuti nell'ambito dello spazio esterno all'esercizio per una profondità di almeno 2 metri.

Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Obbligo della pulizia delle aree concesse in uso (a spettacoli viaggianti, luna park e circhi) e di corretto conferimento dei rifiuti.

Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Obbligo della pulizia delle aree concesse in uso (a feste, sagre e manifestazioni) e del corretto conferimento dei rifiuti.

Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Obbligo dell'utilizzo di stoviglie riutilizzabili o di stoviglie monouso in materiali biodegradabili e compostabili certificati. Divieto di utilizzo di stoviglie non riutilizzabili o di plastica.

Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Obbligo della rimozione dei materiali di risulta e della pulizia dell'area per utenze domestiche.

Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Obbligo della rimozione dei materiali di risulta e della pulizia dell'area per utenze commerciali.

Sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00

Obbligo della rimozione delle deiezioni animali da aree pubbliche.

Sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00

Divieto di immissione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani nel circuito del servizio pubblico di raccolta, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00

Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti originati dagli imballaggi provenienti da locali destinati a civile abitazione.

Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Obbligo del corretto conferimento degli imballaggi secondari .

Sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00

Divieto di deposito dei rifiuti elettrici ed elettronici all'interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti o nelle relative piazzole, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00

Divieto di abbandonare le siringhe in luoghi pubblici o aperti al pubblico, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00



Divieto di immissione di pneumatici fuori uso nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, salvo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00

(Allegato 2)



## **Comune di Montefiascone**

# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE**

## INDICE

**Art. 1** – Definizione centro raccolta e sue finalità;

**Art. 2** – Destinatari del servizio e accesso all'area;

**Art. 3** – Ubicazione e orari di apertura;

**Art. 4** – Tipologia dei rifiuti;

**Art. 5** – Modalità di conferimento del rifiuto e competenze del personale addetto alla stazione ecologica;

**Art. 6** – Prescrizioni e divieti;

**Art. 7** – Obblighi del gestore;

**Art. 8** – Obblighi dell'Utente;

**Art. 9** – Divieti;

**Art. 10** – Controlli;

**Art. 11** – Norme per la pulizia dell'area;

**Art. 12** – Norme per la prevenzione degli incidenti;

**Art. 13** – Sanzioni;

**Art. 14** – Disposizioni transitorie e finali.

- Modello A;
- Modello B;
- Modello C.

## **Art. 1 – DEFINIZIONE DI CENTRO DI RACCOLTA E SUA FINALITA'**

Il Centro di Raccolta comunale è un'area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, recintato, custodito ed aperto solo ad orari prestabiliti presso il quale i soggetti ammessi, individuati dall'art. 2 del presente Regolamento, possono conferire gratuitamente e in modo differenziato varie tipologie di rifiuti urbani ed assimilati, al fine di favorire il recupero degli stessi, garantendo una distinta gestione delle diverse frazioni.

Per il conferimento da parte delle sole utenze domestiche di alcune tipologie di rifiuti, elencate in apposita tabella, si potrà prevedere un sistema premiale descritto e regolato attraverso i regolamenti comunali sulla Tariffa di Igiene Ambientale, proporzionale al peso del rifiuto conferito presso il Centro di Raccolta comunale, a condizione che l'utente sia in regola con il pagamento della TARI.

Il Centro di Raccolta comunale è realizzato con l'obiettivo di incentivare e favorire la raccolta differenziata ed il riciclo dei materiali recuperabili e rappresenta un importante intervento di protezione dell'ambiente e di miglioramento della qualità di vita.

Le modalità di utilizzo del Centro di Raccolta comunale sono predisposte al fine di regolamentarne l'uso da parte dei cittadini.

## **Art. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO E ACCESSO ALL'AREA**

Possono usufruire del Centro di Raccolta comunale esclusivamente:

1. i cittadini residenti nel Comune di Montefiascone;
2. i cittadini non residenti nel Comune di Montefiascone, titolari di utenze domestiche sul territorio, comprovabili dal regolare pagamento della TARI;
3. le attività insediate nel Comune di Montefiascone, che siano regolarmente iscritte al ruolo per il pagamento della tariffa sullo smaltimento dei rifiuti urbani, attraverso i soggetti autorizzati, esclusivamente per il conferimento dei rifiuti urbani differenziati quali carta e cartone da imballaggio e RAEE;

4. le attività insediate nel Comune di Montefiascone, che siano regolarmente iscritte al ruolo per il pagamento della tariffa sullo smaltimento dei rifiuti urbani, di cui al D.M. 8 marzo 2010, n. 65, esclusivamente per il conferimento dei RAEE da utenze domestiche nella quantità massima mensile di kg. 3500 per ogni singola attività. La quantità massima mensile di 3500 kg. dovrà essere distribuita in tutto l'arco temporale del mese; il conferimento giornaliero ammesso è di massimo 3 pezzi per produttore (piccolo conferitore).

Resta inteso che lo smaltimento di tutti i rifiuti speciali non assimilati agli urbani provenienti da attività produttive non potrà avvenire attraverso conferimento al Centro di Raccolta comunale o tramite il Gestore del servizio pubblico ma dovrà essere curato direttamente e a proprie spese dall'attività produttiva medesima;

5. coloro che operano per conto del Comune di Montefiascone, che dovranno essere in possesso di autorizzazione temporanea scritta rilasciata dall'ufficio preposto;

L'accesso al Centro di raccolta comunale è consentito, per le utenze domestiche, mediante presentazione, al personale di custodia, della tessera sanitaria personale del cittadino, del codice anagrafico relativo all'utenza stessa oppure del codice fiscale attraverso il quale è possibile risalire al codice anagrafico.

Per le utenze non domestiche, l'accesso al Centro di raccolta comunale è consentito previa presentazione di certificazione di pagamento della TARI.

### **Art. 3 – UBICAZIONE E ORARI DI APERTURA**

Il Centro di Raccolta del Comune di Montefiascone è situato a Montefiascone in Strada Calandrelli, ed è aperto al pubblico secondo l'orario (disposto dall'Ufficio Tecnico competente) che verrà reso noto mediante tabella posta all'ingresso del centro di raccolta e pubblicata sul sito web del Comune di Montefiascone e su quello del Gestore del ciclo dei rifiuti.

### **Art. 4 – TIPOLOGIA DI RIFIUTI**

Il Centro di Raccolta comunale come disciplinato dall'art. 4 del D.M. 08.4.2008, modificato dal D.M. 03.5.2009 e s.m.i, potrà accogliere le seguenti tipologie di rifiuti:

- carta e cartone (CER 200101)
- imballaggi in carta e cartone (CER 150101)
- plastica (CER 200139)
- imballaggi in plastica (CER 150102)
- vetro (CER 200102)
- imballaggi in vetro (CER 150107)
- metallo (CER 200140)
- imballaggi metallici (CER 150104)
- legno (CER 200138)
- imballaggi in legno (CER 150103)
- abbigliamento (CER 200110)
- prodotti tessili (CER 200111)
- imballaggi in materia tessile (CER 150109)
- imballaggi compositi (CER 150105)
- imballaggi in materiali misti (CER 150106)
- rifiuti ingombranti (CER 200307)
- apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (CER 200123)
- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 (CER 200136)
- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e

200123, contenenti componenti pericolosi (CER 200135)

- pile e batterie esauste (CER 200133, 200134)
- toner per stampa esauriti provenienti da utenza domestica (CER 080318)
- contenitori T/FC (bombolette spray) (CER 150111)
- medicinali citotossici e citostatici (CER 200131)
- medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131 (CER 200132)
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (CER 200121)
- pneumatici usati (max. 4 all'anno e solo per utenze domestiche) (CER 160103)
- vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (CER 200127)
- vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (CER 200128)
- batterie e accumulatori di cui alle voci 160601 (CER 200133 e 200134)
- oli e grassi commestibili (CER 200125)
- oli e grassi diversi da quelli commestibili (CER 200126)
- scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazioni non clorurati provenienti da utenza domestica (CER 130205)
- oli e grassi minerali esausti provenienti da utenza domestica (CER 130208)
- miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle (max. 350 kg. all'anno e solo per utenze domestiche) (CER 170107, 170904)
- rifiuti biodegradabili da sfalci e potature provenienti da utenza domestica (max. 250 kg. al giorno per utenza) (CER 200201, 020103)

Quantitativi superiori a quelli precedentemente contingentati possono essere conferiti solo da coloro che operano per conto del Comune di Montefiascone.

## **Art. 5 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO E COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA STAZIONE ECOLOGICA**

L'addetto al Centro di raccolta dovrà provvedere:

### **a. prima del conferimento del materiale**

1. ad identificare il conferente secondo le seguenti modalità:

L'utenza domestica che intende conferire rifiuti al centro di raccolta deve esibire il codice anagrafico relativo all'utenza stessa oppure il codice fiscale attraverso il quale è possibile risalire al codice anagrafico. All'utenza domestica che conferisce rifiuti al centro di raccolta viene rilasciata una ricevuta indicante il codice anagrafico dell'utente per conto del quale conferisce- qualora lo stesso risulti nella banca data degli utenti- il giorno del conferimento, il tipo di rifiuti contraddistinto con codice CER, ed il peso, anche indicativo, di ciascuna tipologia di rifiuto conferito al centro di raccolta.

Per l'utenza non domestica il conferitore deve esibire la bolletta TARI:

2. ad identificare la tipologia di rifiuto accertandone la corrispondenza quali-quantitativa;

3. ad effettuare la pesa del materiale consegnato e trascrivere questo dato, insieme alla tipologia del rifiuto ed al nominativo di chi lo consegna, su un apposito registro elettronico, che servirà per elaborare le statistiche sull'uso della stazione.

### **b. durante il conferimento**

1. fornire assistenza agli utenti del servizio sia per quanto riguarda la suddivisione dei materiali in frazioni omogenee, che per l'individuazione di spazi/contenitori appositi. I rifiuti classificati come pericolosi dovranno essere movimentati personalmente dal personale addetto al Centro di raccolta comunale. Gli operatori potranno coadiuvare le operazioni di scarico dei rifiuti tramite supporto personale o tramite apposite apparecchiature.

2. aprire i cassoni carrabili qualora dotati di coperchio ad apertura idraulica e richiuderli dopo ogni singola azione di conferimento.

Il personale addetto non è tenuto a compiere le operazioni di scarico del materiale per conto dell'utente.

Oltre all'apertura, chiusura e presidio del personale stesso durante gli orari di apertura del Centro di raccolta, il personale preposto dovrà inoltre:



- segnalare agli uffici competenti ogni violazione al presente Regolamento, oltre a qualsiasi disfunzione rilevata, sia essa riferita alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori o all'organizzazione e alla funzionalità dei servizi;
- sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a tutto ciò che è presente nell'area;
- provvedere alla pulizia ed al mantenimento dell'ordine generale all'interno della medesima area;
- organizzare gli smaltimenti dei materiali stoccati.

Gli operatori del servizio devono garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento e pertanto hanno facoltà:

- di negare l'assenso allo scarico per quel rifiuto che non presenta le caratteristiche adeguate al recupero o smaltimento cui dovrà essere destinato;
- non consentire l'accesso ai veicoli non autorizzati. L'ingresso con automezzi all'interno del Centro di Raccolta è in genere consentito ad un massimo di 1 utente/volta per non creare eccessivo affollamento e un più tranquillo e corretto controllo delle operazioni di scarico. Qualora gli operatori del servizio ne ravvisino la necessità è loro facoltà di impedire o concedere l'accesso ad un numero di veicoli diverso da quello indicato.

Durante l'orario di apertura, l'addetto è personalmente responsabile del deposito o del prelievo dei materiali all'interno del Centro di raccolta.

Inoltre l'addetto al Centro di raccolta dovrà ritirare e registrare:

il modello A allegato, nel caso in cui una ditta debba conferire al Centro di raccolta rifiuti ingombranti (materassi, mobili, divani, ecc.) prodotti da un cittadino del Comune a seguito di un nuovo acquisto. Sarà a carico della ditta che conferisce la compilazione del succitato modello A completa del documento di trasporto della consegna del nuovo acquisto;

il modello B allegato, nel caso in cui un cittadino del Comune si avvalga per il conferimento dei rifiuti ingombranti (materassi, mobili, divani, ecc.) del mezzo di trasporto di una ditta;

il modello C allegato nel caso in cui una ditta ubicata nel Comune debba conferire rifiuti urbani differenziati non provenienti dalle proprie aree produttive e/o carta e cartone da imballaggi e/o RAEE proveniente da utenze domestiche da parte delle attività di cui al D.M. 8 marzo 2010, n. 65 e s.m.i.

## **Art. 6 – PRESCRIZIONI E DIVIETI**

I soggetti conferitori, identificati all'Art. 2 di cui sopra, sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento e specificatamente alle seguenti norme:

- accedere al Centro di raccolta solamente negli orari di apertura;
- seguire le indicazioni del personale preposto alla conduzione del Centro di raccolta e della cartellonistica predisposta;
- conferire i materiali già suddivisi per tipologia, collocandoli negli appositi spazi/contenitori;
- conferire direttamente e scaricare negli appositi spazi/contenitori esclusivamente i materiali ammessi. Per i rifiuti ingombranti potrà essere chiesto aiuto al personale addetto. I rifiuti classificati come pericolosi dovranno essere movimentati personalmente dal personale addetto al Centro di raccolta;
- soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di trattenersi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e contenitori.

E' fatto divieto agli utenti di:

- introdursi nel Centro di raccolta al di fuori dei giorni e degli orari di apertura al pubblico, salvo espressa autorizzazione;
- abbandonare materiali o rifiuti al di fuori del Centro di raccolta e degli appositi spazio e contenitori
- arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori ed a tutto ciò che è presente nel Centro di raccolta;
- occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;
- depositare tipologie di materiali in spazi/contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali
- scaricare e/o introdurre nei contenitori materiali diversi da quelli ammessi dal presente Regolamento.
- asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti ed effettuare cernite.

L'accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio o per motivi di interesse pubblico previa autorizzazione del Responsabile del Servizio ovvero del Gestore.

#### **Art. 7 – OBBLIGHI DEL GESTORE**

Il gestore deve provvedere alla gestione del Centro di raccolta comunale nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente per le attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il gestore effettuerà il suddetto servizio esclusivamente per i rifiuti inclusi nelle tipologie elencate all'art. 4 del presente Regolamento, nel rispetto dell'orario di apertura disciplinato all'art. 3 del presente Regolamento.

Il gestore dovrà accettare esclusivamente i rifiuti urbani in forma differenziata; il conferimento di rifiuti misti sarà respinto.

Conformemente ai principi di efficacia ed efficienza, il gestore provvederà a registrare tutti i conferimenti delle utenze, suddividendoli tra quelli prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche ed elaborare le statistiche merceologiche nonché il monitoraggio dell'andamento qualitativo-quantitativo.

#### **Art. 8 – OBBLIGHI DELL'UTENTE**

Gli utenti sono obbligati a:

a) rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le eventuali osservazioni ed i consigli impartiti dall'Addetto Comunale;

- b) raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico sul piazzale dell'Isola Ecologica;
- c) mostrare un documento di identità valido e l'eventuale autorizzazione allo scarico, se prevista, quando richiesta dagli operatori del Servizio;
- d) effettuare, preliminarmente, il più possibile la differenziazione dei rifiuti conferiti;
- e) gettare i rifiuti negli appositi contenitori;
- f) accedere secondo le modalità di cui all'artt. 3,4,5 e 6.

Il conferimento dei rifiuti è gratuito.

#### **Art. 9 – DIVIETI**

Presso il Centro di Raccolta comunale è severamente vietato:

1. accedere e conferire rifiuti da parte di soggetto non autorizzato;
2. accedere con modalità diverse da quelle prescritte dagli artt. 3,4, 5 e 6;
3. depositare rifiuti organici o rifiuti solidi urbani;
4. depositare qualunque tipologia di rifiuto non previsto nelle norme del presente regolamento (art.4);
5. scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte dagli artt. 3, 5, 6 e senza ottemperare agli obblighi imposti all'utente dall'art. 8 (ad esempio fuori dai contenitori, in spazio o contenitore predisposto per tipo di rifiuto diverso da quello conferito, senza differenziare il rifiuto, etc.);
6. rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere;
7. conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali in misura eccedente rispetto ai limiti stabiliti;
8. scaricare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del Centro di Raccolta.

## **Art. 10 – CONTROLLI**

1. Le attività di controllo in materia avvengono:

- su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino;
- su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio;
- su richiesta da parte del Responsabile del Servizio ovvero del Gestore;
- su diretta iniziativa dell'Ufficio Tecnico Comunale competente.

2. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio che della Polizia Locale e del personale dell'Ufficio Tecnico Comunale competente, del contenuto di sacchi, cartoni od altro rinvenuti in violazione alle norme del presente regolamento.

## **Art. 11 – NORME PER LA PULIZIA DELL'AREA**

L'area del Centro di Raccolta comunale così come attrezzata dovrà essere pulita da oggetti e materiali; nessun tipo di sostanza e/o materiale dovrà rimanere al di fuori degli appositi spazi. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate dal personale preposto alla vigilanza del Centro di Raccolta.

## **Art. 12 – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI**

Fatto salvo quanto previsto dalla L. 81/2008 e s.m.i., durante le operazioni di conferimento non potranno essere abbandonati dal personale addetto alla gestione né dagli utenti tutti, oggetti taglienti o comunque materiali pericolosi per l'incolumità pubblica, fuori da eventuali contenitori che ne garantiscono lo stoccaggio in sicurezza.

#### **Art. 13 – SANZIONI**

La inosservanza alle disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non già sanzionate da norme statali o regionali, è punita con la sanzione amministrativa che da un minimo di €uro 50,00 ad un massimo di €uro 500,00, che verrà applicata con la procedura di cui alla legge n. 689/91 e successive modifiche ed integrazioni:

#### **Art. 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. La presente regolamentazione entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dalla regolamentazione medesima o in contrasto con essa.
2. Eventuali modifiche inerenti la gestione e l'organizzazione del Centro di Raccolta comunale non contenute nel presente Regolamento potranno essere apportate in via transitoria mediante apposita e motivata Ordinanza emanata dal Sindaco.

**MODELLO A** ( in caso in cui una ditta, portato ad un utente il nuovo, ritira il vecchio)

**RICHIESTA DI CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA**

COMUNE DI MONTEFIASCONE

Oggetto: autocertificazione allo scarico

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

della ditta \_\_\_\_\_ C.F. / P.IVA \_\_\_\_\_

con sede in via \_\_\_\_\_ a

Montefiascone

dichiara che il materiale da conferire c/o il Centro d Raccolta proviene dall'utente (nome, cognome ed indirizzo dell'utente) \_\_\_\_\_

Allego riferimento bolla di accompagnamento \_\_\_\_\_

Montefiascone , li \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_

Allegare documento di riconoscimento dell'utente in corso di validità

**MODELLO B** (in caso in cui l'utente si avvale del mezzo di una ditta per il trasporto)

**RICHIESTA DI CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA**

*COMUNE DI MONTEFIASCONE*

Oggetto: autocertificazione allo scarico

Il sottoscritto (nome, cognome ed indirizzo

dell'utente) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

dichiara che il materiale da conferire c/o il Centro d Raccolta è di sua proprietà e proveniente dal comune di Montefiascone e di avvalersi per il trasporto del mezzo della ditta (ragione sociale ed indirizzo)

\_\_\_\_\_

con il seguente tipo di mezzo \_\_\_\_\_

Targa \_\_\_\_\_

Montefiascone, li \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_

Allegare documento di riconoscimento dell'utente in corso di validità



**MODELLO C** (in caso in cui una ditta porta carta, cartone da imballaggi e/o rifiuti differenziati non provenienti da produzione aziendale e/o RAEE proveniente da utenze domestiche)

**RICHIESTA DI CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA**

*COMUNE DI MONTEFIASCONE*

Oggetto: autocertificazione allo scarico

La ditta (ragione sociale ed indirizzo) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

dichiara di essere in regola con il pagamento della TARI e di poter pertanto accedere allo scarico al

Centro di raccolta per:

Carta e cartone da imballaggi

- Rifiuti urbani differenziati non provenienti dalle aree produttive aziendali
- RAEE proveniente da utenze domestiche in conformità a quanto disciplinato dal DM 8 marzo 2010, n.65

Montefiascone, li \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_